PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

***N°* 23 *del* 26/06/2026**

OGGETTO: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - ACCISE GASOLIO E GPL RISCALDAMENTO - L. 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E S.M.I.: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASELLE TORINESE - AGGIORNAMENTO 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventisei del mese di giugno alle ore 18:00, nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MESSINA SALVATORE	X		10	FAVA SONIA	X	
2	MARSAGLIA CAGNOLA GIUSEPPE	X		11	BOCCHETTA ANTONINO	X	
3	AGHEMO GIULIANA	X		12	RUSSELLO ALICE		X Ingiust
4	PASSARETTI ANTONELLA	X		13	FONTANA ANDREA		X Giust
5	MARTELLO LUIGI	X		14	TURLETTO ROBERTO ANGELO		X Ingiust
6	SERGNESE STEFANO	X		15	BARACCO LUCA	X	
7	SAVASTANO ALESSANDRO	X		16	BORELLO ANDREA		X Giust
8	BONTA' GERLANDO	X		17	MILANO ENDRIO	X	
9	MARCHETTI PAOLO		X Giust				

*Giust – Assente Giustificato/a
*Ingiust – Assente ingiustificato/a

Assume la presidenza il Dott. Salvatore Messina.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. Di Monte Pietrantonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - ACCISE GASOLIO E GPL RISCALDAMENTO - L. 23 DICEMBRE 1998 N. 448 E S.M.I.: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASELLE TORINESE - AGGIORNAMENTO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2025 “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028”. Art. 151 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12 dicembre 2025 “Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 - Approvazione”;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 12 dicembre 2025 “Approvazione Bilancio di previsione 2026-2027-2028”;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15 gennaio 2026 “Approvazione del piano esecutivo di gestione “parte finanziaria” 2026-2028” – Ufficio Finanze;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30/07/2016 ad oggetto “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative - modifiche”;

VISTI:

- Il D. Lgs. 126 del 10/08/2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42;
- La Legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026);
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- L’approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) – 2026-2028 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del n. 19 in data 30/01/2026;

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- la legge 23 dicembre 1999 n. 488, (legge finanziaria 2000) ha parzialmente modificato tale disposizione stabilendo, all'art. 12 comma 4, che i benefici siano applicabili anche

ai combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23/12/2000 n. 388, ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2 comma 13 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ha previsto che, a decorrere dal 1°gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, trovassero applicazione le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, non ha previsto alcuna precisazione in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento domestico. Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che dal 1°gennaio 2010 "*il beneficio […] è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E…intese come…porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori dal centro abitato ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*";
- con successiva nota prot. n. 5961 del 15/01/2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione nella predetta Legge Finanziaria dell'anno 2010 del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "*i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso".* Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire *"da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.*";
- con nota del 12/04/2010 l'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente precisato la propria interpretazione dell'art. 8 c. 10 lett. a) della L. 23 dicembre 1998 n. 448 modificata dall'art. 12 c. 4 della L.23 dicembre 1999 n. 488 specificando che "*…l'agevolazionedeve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare*";

Dato atto che ai sensi del citato art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23/12/1998, n. 448 e s.m.i., le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione del Consiglio Comunale a cura degli enti locali interessati all'applicazione del suddetto beneficio economico;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.L. 24/06/2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 01/08/2003, n. 200, "*l'articolo 8, comma 10, lettera c), della*

legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione";

- ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto il territorio del Comune di Caselle T.se appartiene alla zona climatica E come si evince dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 del 26/08/1993;

Considerato che con deliberazione n. 14 del 14/04/2025 il Consiglio Comunale di Caselle T.se ha approvato l'aggiornamento delle "zone non metanizzate" del territorio comunale, in applicazione della richiamata legge 448/99 s.m.i. art.12 comma 4 la legge 448/01 s.m.i. art.13 comma 2;

Preso atto della vigente delimitazione del "Centro Abitato", approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/03/2018;

Vista la planimetria della rete gas metano presente sul territorio comunale, trasmessa da Italgas, acclarata al protocollo n. 13635 in data 18/05/2026;

Ritenuto pertanto aggiornare l'individuazione delle "zone non metanizzate del territorio comunale", ai soli fini dell'applicazione del beneficio dell'art. 8 comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, riportate sulla planimetria (allegato 1);

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare riunitasi in data 19/06/2026;

Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il Dirigente Area Tecnica per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Con votazione che dà il seguente risultato, presenti n.12, votanti n.12, favorevoli n.12, contrari n.0, astenuti n.0;

Atteso che subito dopo la votazione, il consigliere Luigi Martello lascia l'aula del Consiglio Comunale,

DELIBERA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e quindi deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

Di approvare per l'anno 2026, ai fini dell'applicazione beneficio all'art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448, l'aggiornamento delle "zone non metanizzate del territorio comunale", che devono intendersi quelle ubicate all'esterno del Centro Abitato, non raggiunte dalla rete gas metano come riportata nell'allegata cartografia aggiornata al 15/05/2026, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che per gli anni successivi, se la rete gas non verrà implementata, la presente Deliberazione è da ritenersi valida ed efficace, sino all'adozione di un nuovo provvedimento;

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente verbale è corredato dagli interventi dei Consiglieri in formato audio e scritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Messina	Dott. Di Monte Pietrantonio

(atto sottoscritto digitalmente)